

Pubblicato il 12/09/2019

N. 05936/2019 REG.PROV.CAU.
N. 07961/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7961 del 2019, proposto da

Marinella Alongi, Gerlando Attardi, Anna Maria Buscemi, Smeralda Camilleri, Genny Caracci, Piersaro Cerami, Concetta Coccellato, Rosalia Rosanna Crispi, Roberta Di Salvo, Chiara Fermo, Antonio Gandolfo, Vito Inglese, Milena La Delfa, Annalisa Lazzara, Armida Lo Cascio, Angela Madonia, Giuseppe Cristiano Marchese, Massimiliano Antonio Melilli, Maria Concetta Monastra, Samantha Muscara', Carolina Piccione, Loredana Renna, Antonia Savoca, Rosaria Sorce, Valerie Phillis Vaccarella, Antonio Zerilli, Eleonora Zuppari, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Figliuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Serra San Bruno, viale della Libertà;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi di Enna Kore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- Della Graduatoria nominativa pubblicata in data 18.04.2019 sul sito dell'Università degli Studi "Kore" di Enna contenente l'elenco degli ammessi alla prova scritta della selezione per l'accesso ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (scuola SECONDARIA I GRADO) di cui al D.M. 92 del 08.02.2019 nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti;

- Della Graduatoria nominativa pubblicata in data 18.04.2019 sul sito dell'Università degli Studi "Kore" di Enna contenente l'elenco degli ammessi alla prova scritta della selezione per l'accesso ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (scuola SECONDARIA II GRADO) di cui al D.M. 92 del 08.02.2019 nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti;

- per quanto di ragione, e quale atto preordinato seppur non immediatamente lesivo, del bando di concorso per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi degli articoli 5 e 13 del D.M. 249/2010 (a.a. 2018/2019) emanato con Decreto Rettorale n. 11 del 11.03.2019;

- analogamente, e sempre quale atto preordinato e pretermesso, del D.M. n. 92 del 08.02.2019;

- dei verbali - non conosciuti - della Commissione di concorso nella parte in cui si escludono i ricorrenti dall'ammissione al successivo espletamento della prova scritta;

- ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e consequenziale che, comunque, possa ledere gli interessi dei ricorrenti ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato e/o notificato ai ricorrenti;

Nonché per l'annullamento

- di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti e conseguenti anche non conosciuti e successivi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2019 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che con il ricorso in esame sono svolte censure dirette all'annullamento della prova;

- che, sulla base di un bilanciamento di tutti gli interessi in conflitto, deve ritenersi preminente l'interesse pubblico al mantenimento delle graduatorie;

- che è necessario avere cognizione sullo stato della procedura, con particolare riguardo al fatto se sono state pubblicate le graduatorie definitive;
- che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie in esame;
- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza 836/2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

- respinge la richiesta misura cautelare;
- dispone il deposito da parte dell'Amministrazione intimata una relazione sullo stato della procedura entro 20 giorni dalla comunicazione/notifica della presente ordinanza;
- dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente